

Sig.ri Azionisti, l'assemblea è stata richiesta da un gruppo di investitori, di cui il sig. Andrea Tempofosco si è reso formale richiedente, detenendo la prevista percentuale di azioni.

Si precisa, peraltro e ad ogni buon fine, che non sussiste alcun patto sindacale volto a vincolare il voto in sede assembleare, fra lo stesso e terzi azionisti.

È bene segnalare che la richiesta originaria di convocazione è stata formulata ad inizio dicembre, e successivamente ritirata in quanto nuove informazioni sono pervenute al mercato in data successiva. La domanda originaria prevedeva, oltre alla costituzione del fondo ex art.146, la richiesta di convertibilità delle azioni di risparmio in ordinarie: tale opportunità, sulla base delle quotazioni di allora e delle comunicazioni allora disponibili, avrebbe consentito agli azionisti di risparmio di intervenire, come categoria, nel processo di ristrutturazione finanziaria e di tutelare il valore delle azioni.

La richiesta di convocazione è stata in seguito modificata per come per come risulta dall'odg, ed in particolare si è ritenuto inutile formulare la stessa proposta alla luce delle delibere che, verosimilmente, gli azionisti ordinari andranno ad assumere nei prossimi giorni.

Il convincimento di persistere nella convocazione è maturato, inoltre, dal rifiuto della Società di avviare qualsivoglia discussione in merito alla tutela degli azionisti di risparmio, limitandosi a prendere atto delle richieste e rimettendo al rappresentante comune la gestione delle formalità assembleari.

Vi formuliamo ora, punto per punto, le nostre osservazioni.

Punto 1: Esame della proposta di delibera di aumento di capitale ed eventuale approvazione.

La proposta (alla data dell'assemblea probabilmente, trasformata in deliberazione dell'assemblea straordinaria) prevede per quanto ci interessa in sintesi:

- a) Emissione di una nuova categoria di azioni di risparmio (ai sensi del 146 TUF), con diritti diversi dalle attuali (in particolare valore di riferimento: per le attuali euro 1,00, per le nuove da determinarsi).
- b) Le nuove azioni pur mantenendo un dividendo privilegiato “denominato del 6,5%” presentano caratteristiche diverse. Queste, abbinate alle perdite pregresse stimate in 1,1 miliardi e assorbenti quasi per intero il deliberando aumento, le rendono “oggettivamente” dotate di inferiori diritti patrimoniali. Le nuove azioni peraltro non hanno alcun diritto amministrativo.
- c) Il prezzo di emissione delle nuove azioni è delegato al CdA: lo stesso potrà determinare anche un sovrapprezzo, ed in tal caso il dividendo privilegiato non si applicherà a tale quota di conferimento.
- d) Alle attuali azioni di risparmio saranno offerte in opzione esclusivamente le nuove azioni di categoria differente.
- e) la delega al CdA di fissare il prezzo consentirà di stabilire un prezzo di emissione delle nuove azioni ordinarie e di risparmio tale da diluire il socio di risparmio (attuale), che potrà solo sottoscrivere azioni di nuova categoria. L'effetto della diluizione sarà la vanificazione del differenziale di dividendo previsto dallo statuto(art.27, comma 2) rispetto alle ordinarie.

Sulla base delle considerazioni sinteticamente esposte, si ritiene che la delibera proposta di assegnazione di azioni di risparmio di categoria nuova configuri una potenziale lesione dei diritti degli attuali azionisti che richiede l'approvazione della categoria speciale.

Si propone pertanto di decidere esplicitamente circa l'approvazione della delibera, per come deciso dall'assemblea straordinaria, e votare la non approvazione, invitando in tal modo la Società a modificare la deliberazione in maniera da non ledere i diritti degli azionisti di risparmio.

In caso di mancata approvazione, si dovrà dare mandato al rappresentante comune di avviare ogni più opportuna iniziativa volta alla tutela della categoria, utilizzando a tal fine il fondo di cui al quarto punto all'odg.

Punto 2. Valutazione della natura del danno cagionato dagli amministratori alla categoria e decisioni conseguenti in merito alla loro responsabilità'.

Il socio ha richiesto inutilmente alla Società di ottenere le informazioni necessarie alle valutazioni su questo punto. Sono attualmente disponibili unicamente le informazioni pubblicate sul sito e le notizie dei quotidiani economici.

Con scelta ritenuta inopportuna, gli amministratori hanno deciso di approvare il bilancio d'esercizio successivamente alla decisione di aumento di capitale, e non hanno ritenuto loro dovere presentare una situazione patrimoniale aggiornata, pur avendo evidenziato la sussistenza di "ulteriori" perdite per 1,1 miliardi di euro.

La natura delle stesse è genericamente ricondotta a nuove valutazioni ed eventi di cui non si sarebbe tenuto conto nelle precedenti informazioni fornite ai soci ed al mercato. In particolare si fa presente che in occasione del precedente aumento di capitale sono stati raccolti dagli stessi circa 500 milioni di euro sulla base di informazioni da loro fornite che risultano evidentemente non corrispondenti alla effettiva situazione della società'.

Le notizie di stampa, non smentite, e le indagini Consob hanno fatto emergere numerosi episodi di possibile malagestio da parte degli amministratori e di omissione in vigilando da parte degli organi di controllo, nonché l'esistenza di un rapporto di non sola fornitura di servizi di credito da parte di alcune Banche, in particolare socie o con interessi diversi.

Il danno causato e la natura dello stesso richiedono un approfondimento fattuale e giuridico che non può essere effettuato dal singolo socio, che resta ovviamente legittimato ad agire anche individualmente. In particolare l'esperibilità dell'azione di responsabilità o di risarcimento danni deve essere verificata, anche sulla base delle iniziative che sperabilmente i nuovi amministratori e le autorità di vigilanza vorranno adottare.

Si propone pertanto di dare mandato al rappresentante comune di utilizzare il fondo di cui al punto 4 per esperire le opportune iniziative.

Punto 3. Esame e approvazione rendiconto del rappresentante comune.

Il rappresentante comune non ha fornito, benché richiesto, elementi idonei a valutare l'attività dallo stesso svolta. Si ritiene che in mancanza di un Fondo deliberato non siano stati effettuati approfondimenti delle operazioni precedenti ed in corso, né che siano state fornite allo stesso le informazioni tempestive e complete necessarie alla tutela degli interessi comuni. Il rappresentante non ha comunque convocato l'assemblea pur in presenza di situazioni di estrema gravità ed in assenza del Fondo.

Si propone di votare circa l'approvazione del rendiconto, a seguito di un dibattito approfondito sui dati forniti dallo stesso.

Punto 4. Costituzione del Fondo di cui all'art.146 TUF.

Il Fondo previsto dal TUF serve a mettere il rappresentante comune in condizione di espletare il proprio compito sia per la valutazione delle operazioni straordinarie, che richiedano una molteplicità di competenze, sia in caso di tutela legale dei diritti dei rappresentati.

Il Fondo deve essere anticipato dalla Società che, in caso di utilizzo, può rivalersi sui dividendi eccedenti il minimo garantito. Dovrà essere cura del rappresentante di chiedere alla Società la rinuncia a tale diritto, anche perché sulla base delle delibere adottate (e contestate) le azioni di risparmio (attuali) non avranno di fatto la quota di dividendo integrativo rispetto a quelle ordinarie, che per effetto della diluizione sarà di misura estremamente inferiore.

Si propone di deliberare l'istituzione del Fondo e di stabilirne la misura dopo dibattito assembleare in maniera idonea a garantire la tutela della categoria nell'ipotesi di cui ai punti 1 e 2.

In considerazione del grave rischio patrimoniale (solo in parte rappresentato dalle quotazioni di borsa inferiore al nominale) si ritiene che lo stesso debba essere ipotizzato nell'ordine del 1% del capitale rappresentato dalle azioni di risparmio.

Si propone inoltre che venga dato mandato al rappresentante comune di avvalersi di consulenti indipendenti rispetto alla società, ai soci di riferimento, alle banche creditrici e a soggetti con interessi nel settore assicurativo.

Milano 11/03/12

prof. Gianfranco d'Atri

per ulteriori informazioni e contatti:
scrivere a fondiarina@azionisti.org
consultare fondiarina.azionisti.org